

RITENUTO

Rosa I ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., avverso alcune cartelle di pagamento emesse dall'agente di riscossione dei tributi Equitalia Sud s.p.a. (oggi Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), deducendo di non averne mai ricevuto la notificazione, la quale comunque sarebbe stata nulla perché eseguita per il tramite del servizio postale da soggetto non abilitato.

Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, ha disposto la sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento con decreto *inaudita altera parte*, fissando la comparizione delle parti innanzi a sé.

Equitalia Sud s.p.a. si è costituita, chiedendo la revoca del decreto di sospensione.

Il giudice dell'esecuzione, riservandosi sulla richiesta, anziché provvedere con ordinanza sull'istanza di sospensione e disporre, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. per la prosecuzione del giudizio nel merito, ha pronunciato sentenza di accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'agente di riscossione al pagamento delle spese processuali.

Contro detta decisione non appellabile Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione – ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. – articolato in sei motivi. La non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-*bis* d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO



La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato e il provvedimento impugnato deve essere cassato.

Con il primo motivo l'agente di riscossione deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 618 cod. proc. civ., consistita nell'aver pronunciato sentenza all'esito della fase sommaria, senza assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito e, quindi, senza aver consentito alle parti di esercitare le relative difese.

Il motivo è fondato e va accolto.

Infatti, la lettura degli atti, consentita a questa Corte per la denuncia di *error in procedendo*, evidenzia un *modus procedendi* del tutto svincolato dalle norme del codice di rito e lesivo del diritto di difesa e del contraddittorio

A norma degli artt. 617, comma secondo, e 618 cod. proc. civ., introdotta con ricorso l'opposizione agli atti esecutivi, il giudice deve fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, dando, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza, poi, dà o nega, con ordinanza, provvedimenti indilazionabili o la sospensione della procedura. Se ha provveduto, nei casi urgenti, con decreto *inaudita altera parte*, deve confermare o revocare il provvedimento. Quindi, dà corso a un ordinario giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme degli artt. 180 e seg. cod. proc. civ. e si conclude con sentenza non impugnabile.

Nel caso di specie, invece, il processo di cognizione è completamente mancato, non essendo state svolte né l'udienza di trattazione, né la (eventuale) fase istruttoria, né la fase decisiva.

ria. Quanto a quest'ultima, per di più, il giudice ha ommesso sia di fare precisare le conclusioni sia di concedere alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.

La pronuncia nel merito della causa senza che sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni, comporta la nullità della sentenza (cfr. già Cass. n. 13017/91, nonché Cass. n. 5225/06, n. 28681/11 ed altre), così come d'altronde la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., essendo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 4805/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 20142/2005; Cass. n. 6293/2008; Cass. n. 7072/2010).

Da quanto sopra discende che la sentenza impugnata è nulla e deve essere cassata.

Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

La causa va rinviata al Tribunale di Lecce per la decisione sul merito dei motivi di opposizione e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Lecce, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria

Il Presidente

Oggi,

13 AGO. 2018



IL CANCELLIERE

Maria Pia Sbordoni

Ric. 2016 n. 17681 sez. M3 - ud. 13-09-2017

-4-

Adelaide Amendola

IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni

Sbordoni